



**Comune di  
Rimini**

**Segreteria Generale  
Settore Governo del Territorio  
Ufficio del Dirigente**

Via Rosaspina, 21– 47923 RIMINI  
pec: [sportello.edilizia@pec.comune.rimini.it](mailto:sportello.edilizia@pec.comune.rimini.it)  
www.comune.rimini.it  
c.f.-p.iva 00304260409

- Alla Fondazione della Rete Professioni Tecniche della  
Provincia di Rimini  
[fondazionerpt.rimini@pec.it](mailto:fondazionerpt.rimini@pec.it)
- All' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini  
[ordine.rimini@ingpec.eu](mailto:ordine.rimini@ingpec.eu)
- All' Ordine degli Architetti della Provincia di Rimini  
[oappc.rimini@archiworldpec.it](mailto:oappc.rimini@archiworldpec.it)
- All' Ordine dei Geometri della Provincia di Rimini  
[collegio.rimini@geopec.it](mailto:collegio.rimini@geopec.it)
- All' Ordine dei Geologi Regione Emilia-Romagna  
[oger@pec.geologiemiariomagna.it](mailto:oger@pec.geologiemiariomagna.it)
- Al Collegio dei Periti industriali e dei Periti Industriali  
Laureati  
[collegiodirimini@per.cnpi.it](mailto:collegiodirimini@per.cnpi.it)
- Alla Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e dei  
Dottori Forestali dell'Emilia Romagna  
[protocollo.odaf.emiliaromagna@conafpec.it](mailto:protocollo.odaf.emiliaromagna@conafpec.it)
- Al Personale Sportello Unico Edilizia
- e p.c. All' Assessore all'urbanistica e pianificazione del  
territorio, edilizia privata, rigenerazione urbana,  
politiche per la mobilità, trasporto pubblico locale,  
demanio, pnrr  
Dott.ssa Roberta Frisoni

**documento digitale trasmesso tramite pec**

**Oggetto: Chiarimenti in ordine ai pagamenti del contributo di costruzione e delle monetizzazioni delle dotazioni territoriali per il rilascio dei Permessi di Costruire, con particolare riferimento a quelli istruiti in Conferenza di Servizi definiti con Determinazione di conclusione favorevole condizionata (L. 241/1990 art. 14 e seguenti)**

Come noto, questa Amministrazione nell'ambito della comunicazione con cui viene notificato l'accoglimento di un'istanza di Permesso di Costruire, ovvero la Determinazione di conclusione favorevole condizionata delle conferenze di servizi volta anche a sostituire i titoli abilitativi

edilizi, conferisce all'interessato un termine perentorio di 60 gg. entro cui adempiere ad una pluralità di condizioni che possono incidere o meno sull'efficacia del titolo.

Nell'ipotesi in cui tale termine decorra inutilmente, l'Amministrazione darà corso all'avvio di procedimento volto all'annullamento del titolo edilizio stante la mancata ottemperanza delle prescrizioni impartite.

E' altresì noto che ai sensi dell'art 29 LR 15/13 e della Delibera n.59 del 19/09/2019 e successive modifiche, all'atto del rilascio del titolo edilizio, momento che per quanto sopra detto coincide con la notifica della comunicazione della Determinazione di conclusione favorevole della conferenza di servizi, il titolare dello stesso deve corrispondere all'Amministrazione Comunale un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione e l'eventuale monetizzazione delle dotazioni territoriali.

Il contemperamento delle disposizioni istruttorie e procedurali illustrate comporta che questa Amministrazione, liquidato in sede istruttoria l'importo definitivo del contributo di costruzione, conceda al privato un termine (sempre fissato in 60 gg) entro cui corrispondere quanto dovuto.

Il pagamento del contributo di costruzione non incide sull'efficacia del titolo abilitativo in quanto, in caso di mancata corresponsione dello stesso, oltre alla comminazione delle sanzioni previste dall'art 20 Lr 23/04, questa Amministrazione dovrà dare corso alle procedure di riscossione coattiva.

Volendo tradurre le disposizioni citate nella prassi applicativa si avranno pertanto le seguenti ipotesi:

### **1) Determinazione di conclusione favorevole della conferenza di servizi, condizionata al solo pagamento del contributo di costruzione e/o monetizzazione degli standard.**

- Il titolo è immediatamente efficace e dalla data della notifica del provvedimento di accoglimento della Conferenza di Servizi decorre il termine di un anno per l'inizio lavori previsto all'art 19 comma 3 L.R 15/2013;
- nell'ambito del medesimo atto, in ordine al pagamento degli oneri concessori e/o monetizzazione, viene previsto il termine di 60 giorni dalla relativa notifica entro cui versare il 100% a saldo del contributo di costruzione e della monetizzazione richiesti;
- in alternativa sempre nel termine di 60 gg dalla notifica si potrà:
  - usufruire della dilazione di pagamenti del contributo di costruzione consentita da quanto previsto al punto 6.2 dell'allegato 2, facente parte integrante della Delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 19/09/2019, successivamente modificato con Delib CC n 39 del 29/07/2021 e delib CC n. 22 del 01/03/2022; per la dilazione dei pagamenti a titolo di monetizzazione delle dotazioni territoriali opera quanto previsto all'art. 13 bis del vigente Regolamento generale delle Entrate del Comune di Rimini, trattandosi di somme comprensive degli interessi legali maturati per la rateizzazione dei pagamenti; a tal proposito si rammenta che la quota residua pari al 50% dell'importo dilazionabile deve essere corrisposta in corso d'opera frazionata nelle seguenti rate senza interessi: il 25% entro un anno dall'inizio lavori; il 25% entro due anni dall'inizio lavori;
  - presentare le garanzie (polizze fideiussorie, fideiussioni bancarie) a copertura della corresponsione delle somme da dilazionare rilasciate da compagnie autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operanti nel territorio della Repubblica in "regime di

libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi", come stabilito dall'art.1 della legge 10-06-1982 n. 348. Nel merito del contratto di Assicurazione, le condizioni generali delle polizze dovranno contenere principalmente la clausola di escussione a prima richiesta scritta del beneficiario (Comune di Rimini), con operatività entro 30 giorni, ogni eccezione rimossa ed esclusa, comprese l'espressa rinuncia: all'accezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile; al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile; ad opporre eccezioni, in deroga alle disposizioni dell'art. 1945 C.C.

- qualora si intenda chiedere di usufruire della dilazione di pagamento oltre i 60 giorni dalla notifica, dovranno essere corrisposte le sanzioni dovute sul complessivo importo, calcolando il termine di ritardo dal 61° giorno al giorno effettivo in cui verrà corrisposta la quota pari al 50% del dovuto e depositate le necessarie garanzie fidejussorie. Il ritardo potrà considerarsi cessato unicamente al verificarsi di entrambe le condizioni (pagamento+fidejussione).

## **2) Determinazione di conclusione favorevole della conferenza di servizi condizionata al deposito di integrazioni documentali ed al pagamento del contributo e/o monetizzazione**

- il titolo è efficace dalla data del deposito di tutta la documentazione richiesta, da effettuarsi entro 60 giorni (eventualmente prorogabili di ulteriori 60 giorni per una sola volta) dalla notifica di accoglimento della CdS. Il termine di un anno per l'inizio lavori decorrerà dalla data di avvenuta integrazione.
- Entro il termine di 60 giorni il soggetto interessato, dovrà provvedere al pagamento del contributo e/o della monetizzazione secondo le modalità già esposte al punto 1).

## **3) Notifica per il rilascio del Permesso di costruire ordinario**

- il titolo è efficace dalla data dell'effettivo rilascio del provvedimento finale, da cui decorre il termine di un anno per l'inizio lavori.
- in ordine al pagamento degli oneri concessori e/o monetizzazione si dovrà prevedere entro il termine di 60 giorni dalla notifica, secondo le modalità già esposte al punto 1).

Il Dirigente  
Settore Governo del Territorio  
Ing. Carlo Mario Piacquadio  
(firmato digitalmente)